

**REGOLAMENTO**  
**DEL COMITATO PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE**  
**DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA**

**Art. 1 Obiettivi**

Il Comitato per l'Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio di Vicenza, istituito con delibera di Giunta Camerale n. 319 del 22 giugno 1999, persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati nel protocollo d'intesa sottoscritto il 28 febbraio 2003 tra il Ministero delle Attività Produttive e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed esplica le sue attività attraverso le modalità e gli strumenti di cui al presente regolamento.

**Art. 2 Personalità Giuridica**

Il Comitato per l'Imprenditorialità Femminile è privo di personalità giuridica ed opera in conformità alle normative, le competenze e le finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.

**Art. 3 Sede**

Il Comitato per l'Imprenditorialità femminile è costituito presso la sede legale della Camera di Commercio di Vicenza.

**Art. 4 Composizione e nomina**

Il Comitato è composto da un minimo di 5 membri nominati dalla Giunta Camerale, in rappresentanza del Consiglio Camerale e delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.

**Art. 5 Segreteria**

Le funzioni di segreteria sono espletate da un dirigente e/o funzionario camerale, nominato anch'esso dalla Giunta camerale, il quale redige i verbali delle riunioni del Comitato, trasmette le convocazioni e supporta l'attività del Comitato.

**Art. 6 Cariche**

I componenti del Comitato eleggono al loro interno un presidente.

La votazione avviene a scrutinio segreto mediante consegna al segretario di una scheda ove viene indicata la preferenza unica espressa per la nomina del Presidente.

Il Presidente viene eletto, nella prima riunione di insediamento del Comitato, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Comitato. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede entro i successivi quindici giorni, ad

una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato.

La seduta in cui si elegge il presidente è presieduta dal componente più anziano di età.

Il Presidente può nominare un Vice Presidente.

#### Art. 7 Funzioni e compiti del Presidente

Il Presidente del Comitato:

- a) ha la rappresentanza del Comitato;
- b) convoca e presiede il Comitato
- c) cura l'attuazione delle iniziative;
- d) presenta alla Giunta Camerale le proposte del Comitato;
- e) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Comitato, qualora lo stesso non vi abbia provveduto.

#### Art. 8 Durata in carica

Il Comitato dura in carica tre anni dalla data di insediamento e i componenti possono di norma ricoprire l'incarico per non più di due mandati.

#### Art. 9 Decadenza

L'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. Il Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione.

#### Art. 10 Attività del Comitato

Il Comitato stabilisce annualmente il programma annuale di lavoro che viene trasmesso alla Giunta camerale per l'approvazione. Al 31 dicembre di ogni anno il Comitato predispone una relazione sulle attività svolte che viene trasmessa sia alla Giunta camerale.

Il Comitato si impegna a pubblicizzare periodicamente le iniziative assunte e i risultati raggiunti.

#### Art. 11 Modalità di funzionamento

Il Comitato si riunisce normalmente una volta al mese o ogni volta che lo richieda il Presidente o almeno 1/3 dei componenti.

La riunione del Comitato è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene trasmesso sette giorni prima della data fissata per la riunione o nei casi di convocazione d'urgenza, nelle 48 ore precedenti.

Il Comitato può essere convocato nella seduta precedente quando vi sia unanimità sull'ordine del giorno della seduta successiva. Resta fermo quanto disposto relativamente all'avviso di convocazione.

Ogni componente ha diritto ad un voto. Ciascun componente, ad esclusione del Presidente, può delegare il proprio voto ad un altro componente. Il delegato può assumere una sola delega che sarà valida unicamente per votare argomenti all'ordine del giorno.